

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, MONETI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1960

#### Compensi per le ore d'insegnamento oltre l'orario d'obbligo

ONOREVOLI SENATORI. — Il compenso spettante ai professori delle scuole secondarie statali, di ruolo e non di ruolo, per il servizio di insegnamento oltre l'orario d'obbligo, è attualmente fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 (modificante le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° giugno 1946, n. 539, con le varianti apportate col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1687) in ragione della metà della retribuzione oraria calcolata sullo stipendio iniziale del coefficiente cui l'insegnante appartiene, con esclusione di ogni altra competenza accessoria e della corresponsione del compenso stesso durante i periodi di esami e di vacanze estive.

Tale trattamento risulta sul piano morale e in quello equitativo sostanzialmente insufficiente in quanto un lavoro straordinario, invece di essere retribuito meglio, come è prassi costante in tutti i rami delle attività fisiche ed intellettuali, viene ad essere compensato in modo inadeguato rispetto alla fatica ed al sacrificio che la protrazione di orario comporta.

Risulta pertanto assai difficile trovare insegnanti disposti ad accettare incarichi di qualche ora oltre lo stretto obbligo, anche quando una eccedenza minima rispetto a tale obbligo consentirebbe di mantenere l'unità di insegnamento. Ciò comporta un danno non indifferente al buon andamento della scuola in quanto tali ore, che potrebbero essere affidate ad insegnanti di ruolo e non di ruolo competenti ed esperti nelle rispettive discipline, devono invece essere praticamente affidate a supplenti che spesso non hanno neppure i titoli minimi richiesti per il servizio da assolvere.

Ad ovviare tali inconvenienti, si propone pertanto all'esame ed alla approvazione degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge che prevede per le ore di insegnamento sopra accennate un compenso pari all'intera retribuzione oraria calcolata nel medesimo modo e con le medesime esclusioni sopra riportate.

Giova in proposito notare come il provvedimento, pur perseguendo notevoli finalità di ordine morale e pratico, non comporti alcun

aggravio d'ordine finanziario, e anzi in definitiva si risolve in un risparmio per l'Erario.

Infatti l'assunzione di insegnanti supplenti per l'intero periodo scolastico riesce indubbiamente più onerosa in quanto essa com-

porta, oltre i normali incarichi diretti ed indiretti, anche il pagamento per 13 mensilità invece che per 8 o 9 mesi dell'anno.

Si sottopone pertanto all'approvazione degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, al personale insegnante e insegnante tecnico-pratico delle scuole secondarie statali, di ruolo e non di ruolo, al quale siano attribuiti incarichi di insegnamento per ore eccedenti l'orario di obbligo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni spetta, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente impartite, un compenso in ragione dell'intera retribuzione oraria calcolata sullo stipendio iniziale del coefficiente cui il personale predetto appartiene, con esclusione di ogni altra competenza accessoria.